



DECISIONE A CONTRARRE

n. 23 del 10/03/2026

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di assistenza specialistica di diritto industriale per le attività dell'Agencia Industrie Difesa per un periodo di 9 mesi da espletarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE

**VISTI** La "legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 e ss.mm. ed il "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827;  
Il D.lgs. 18/03/2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare" e le Istruzioni Tecnico-Amministrative del Ministero della Difesa;  
La L. 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e successive modifiche ed integrazioni;  
La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
Il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";  
Il D.lgs. 6/09/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"  
Il D.lgs. 30/03/2001 nr. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
Il D.lgs. 07/03/2005 nr. 82, Codice dell'ordinamento digitale;  
La Legge 27/12/2006 nr. 296 art. 1, commi 449-450, rispetto delle convenzioni e obbligo di ricorso al mercato elettronico;  
Il D.lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la Determinazione AVCP n.3 del 05/03/2008 relativamente alla predisposizione del documento unico dei rischi da interferenze;  
La Legge 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed accertamenti fiscali;  
La Legge 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b, disposizioni in materia di "Split Payment";  
Il D.M. 03/04/2013 nr. 55, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;  
Il D.lgs. 31/03/2023 nr. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78;

**DATO ATTO** che le procedure di affidamento sono espletate nel rispetto degli atti di programmazione dell'Agencia Industria Difesa;

**VISTO** Il Decreto del Ministro della Difesa del 13/05/2022, con il quale è stato approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agencia Industria Difesa;

**VISTA** La Convenzione sottoscritta 2025/2027 tra il Ministero della Difesa e l'Agencia Industrie Difesa;

**VISTA** la richiesta prot. n. M\_D AF47957 REG2026 0003306 10-03-2026 con la quale l'Ufficio Generale Attività Industriali ha rappresentato l'esigenza in epigrafe, definendo le condizioni tecniche mediante la redazione del capitolato tecnico;

<b>VISTA</b>	la necessità di garantire un servizio di assistenza specialistica di diritto industriale per le attività dell'Agazia Industrie Difesa al fine di garantire una maggior tutela in via continuativa e sistematica per le attività strategiche dell'Agazia Industrie Difesa;
<b>CONSIDERATO</b>	che la relazione preliminare allegata alla richiesta di cui sopra dell'Ufficio Generale Attività Industriali propone l'Avv. Criscuolo con P. Iva 02422370797 come possibile operatore economico idoneo a soddisfare l'esigenza;
<b>DATO ATTO</b>	che l'Avv. Criscuolo ha già reso analoghe prestazioni con AID, individuati dalla Trattativa Diretta nr. 4155013 stipulata con lettera di ordinazione n. 5 il 14.03.2024 e da un ulteriore Trattativa Diretta nr. 5174019 stipulata con lettera di ordinazione n. 7 il 12/03/2025;
<b>CONSIDERATA</b>	la necessaria continuità nell'assistenza dell'Avv. Criscuolo, espressa nella citata Relazione Preliminare, al fine di non vanificare il supporto già reso in diverse materie connesse alle attività istituzionalmente affidata ad AID da parte del Ministero della Difesa;
<b>TENUTO CONTO</b>	che i servizi resi dall'Avv. Criscuolo sono stati svolti in maniera professionale e affidabile e che risulta difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
<b>ACCERTATO</b>	infatti, che il predetto servizio, per sua natura intrinseca, rientra nell'ambito di un rapporto <i>intuitu personae</i> , caratterizzato da un elevato rapporto di fiducia maturato nel corso del precedente rapporto negoziale, connesso, inoltre, alla indispensabile riservatezza delle attività oggetto dei servizi di consulenza in argomento;
<b>PRESO ATTO</b>	che, come descritto nella relazione preliminare di cui sopra, l'importo stimato per il presente affidamento è pari a € 20.000,00 (oltre accessori di legge) e che il periodo necessario per l'attività richiesta è di 9 mesi;
<b>RILEVATO</b>	dunque che sussistono i presupposti di cui all'art. 49 comma 4 del D.lgs. 36/2023 in materia di deroga al principio di rotazione;
<b>DATO ATTO</b>	che, in ossequio a quanto sancito all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, in particolare al comma 2, il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
<b>DATO ATTO</b>	che, in ossequio a quanto sancito all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, in particolare al comma 4, le stazioni appalti e gli enti concedenti, fermo restando l'unicità del RUP possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
<b>DATO ATTO</b>	che in ossequio a quanto sancito dal D.lgs. 36/2023, in particolare all. I.2 art. 2, comma 3, il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;
<b>PRESO ATTO</b>	che così come ribadito dall'ANAC nel parere 33/2024 il D.lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico "di progetto" e non più di "procedimento" come nel precedente assetto recato dal d.lgs. 50/2016 introducendo in tal modo, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ribadisce in maniera univoca l'unicità del RUP anche quando a norma del comma 4 del citato articolo è consentita la nomina di un responsabile per la fase di programmazione progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate, il Responsabile unico di progetto è investito di una primaria funzione, ossia quella di assicurare la piena realizzazione dell'intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso.

**TENUTO CONTO** altresì che nello svolgimento di tali compiti, vista la complessità degli stessi, il Rup può essere coadiuvato dai responsabili di fase di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO** che nel caso di nomina dei responsabili di fase, come sottolineato, altresì, nella Relazione Illustrativa del Codice "Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica".

**CONSIDERATO** quindi che in caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.

**PRESO ATTO** altresì che l'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 nell'individuare le funzioni del RUP delinea solo in via residuale i compiti del responsabile della fase di affidamento nell'art. 7 del citato allegato, consistenti nello specifico nella verifica della documentazione amministrativa (art. 7 comma 1 lett. a dell'All. I.2 del D.lgs. 36/2023) e nella richiesta del CIG per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC (art. 6 comma 2 lett. 1 dell'All. I.2 del D.lgs. 36/2023);

**RICHIAMATO** il disposto dell'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RILEVATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "Acquistinretepa" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto del servizio richiesto;

**VISTO** l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**RITENUTO** di affidare il servizio in argomento all'operatore economico Avvocato CRISCUOLO Fabio Pier Giorgio di Roma con sede legale in Via Costantino Morin nr 45, poiché soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio richiesto;

**DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

**RILEVATO** che, relativamente alla suddetta commessa, il responsabile del progetto, unico per la fase della programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione (RUP ex art 15 del D.lgs. n. 36/2023), è tenuto a provvedere, con l'osservanza di tutte le predette disposizioni, agli adempimenti di natura istruttoria, anche avvalendosi dell'apposito servizio di supporto interno od esterno;

**RILEVATO** che la spesa è stata individuata nel budget anno 2026;

**RILEVATO** che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si applicano tutte disposizioni in materia di contratti pubblici;

## **DECIDE**

Per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Il rinnovo del servizio di assistenza specialistica di diritto industriale per l'attività dell'AID mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 50 co. 1, lett. b) D.lgs. n.36/2023 all'Avvocato CRISCUOLO Fabio Pier Giorgio, P.Iva 02422370797 per un periodo di 9 mesi;
2. di dare atto che al termine della procedura verrà formalizzato l'ordinativo applicando il prezzo proposto;
3. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché il criterio di selezione dell'operatore economico affidatario sono indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
4. di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante lettera di ordinazione, in formato elettronico con sottoscrizione digitale;

5. di impegnare, per il presente affidamento, la spesa complessiva massima presunta di € 20.000,00 oltre accessori di legge;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 15 co. 1 e dell'All. I.2 del D.lgs. n. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto, il Brig. Gen. Giorgio RAINO';
7. di nominare, ai sensi dell'art. 7 dell'All. I.2 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 565 co. 1 lett. c del TUOM, Responsabile per la Fase di Affidamento, il Ten. Col. Valerio IACUELLI;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
9. di dare atto che le discendenti attività di fatturazione, liquidazione e pagamento devono avvenire sul codice I.P.A. K13NJP



**L DIRETTORE GENERALE**  
Fiammetta SALMONI

VISTO:

**Il Capo Ufficio Attività Contrattuale**  
Ten. Col. C.C.r.n. Valerio IACUELLI

